

data 21 giugno 1947 e del relativo regolamento 14 febbraio 1948.

L'articolo 15 di quest'ultimo dispone:

"Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1947 e scade il 31 dicembre 1948.

Ferme le norme relative al licenziamento di cui all'accordo 21 giugno 1947, il presente regolamento si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in anno salvo disdetta da darsi, almeno tre mesi prima della scadenza, da una delle parti contraenti."

L'accordo sindacale 21 giugno 1947 non contiene alcun cenno relativo alla scadenza e alla disdetta, ma è da ritenersi che esso scada o si rinnovi nello stesso modo del regolamento con il quale deve considerarsi un tutto inscindibile oppure, nell'eventualità che si tratti di accordo a tempo indeterminato, sarebbe disdettabile in qualunque momento.

Su conforme parere del consigliere Donati, nella sua qualità di rappresentante dell'Istituto nella Commissione sindacale dell'Associazione nazionale imprese assicuratrici, è stata in merito predisposta la seguente lettera indirizzata alla Federazione italiana